



Comune di Riccione
Provincia di Rimini

Regolamento Comunale sulla Tutela e Diritti degli Animali e sui doveri dei proprietari

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

C.C. N. 52

DEL 27.06.2007

Titolo I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Riccione al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente:

- Promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare, verso le specie più deboli.
- Opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con essi.
- Si adopera affinché le modifiche e gli assetti del territorio tengano conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
- in base alla L. 281/91; promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi statali e regionali.
- Condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Riccione.

Art. 3 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 4- Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Detenzione di animali

1. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere sottoposti a visita da medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

4. E' vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare qualora si utilizzi la cuccia questa dovrà essere posta al di sotto di un'adeguata tettoia, in luoghi non soggetti a ristagno d'acqua o in ambienti che non possano risultare nocivi per la salute dell'animale :

la cuccia dovrà inoltre:

essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, rialzata da terra, sufficientemente coibentata e avere il tetto impermeabilizzato;

5. E' fatto divieto detenere e di conseguenza addestrare specie selvatiche se non nei casi previsti dalla normativa vigente .

Art. 6 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato che deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità previsti dalla legge.
4. I cani che presentano aggressività non controllata così come definita nella delibera G. R. n° 647 del 14/05/2007 non devono essere tenuti in appartamento e/o spazi angusti onde evitare che gli animali diventino ulteriormente aggressivi.

Art. 7 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Riccione si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi nazionali e regionali vigenti (legge 20/7/2004, n. 189, Legge regionale 774/2000, n. 27), denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

Art. 8 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato detenere, stabilmente, animali in terrazze o balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezioni di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, allo scopo di scommesse e combattimenti di animali.
8. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 9 - Pet therapy

1. Il Comune di Riccione promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito una preparazione professionale confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione allo sportello per la tutela degli animali, presso il Canile Comunale di Riccione, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività Assistite dagli Animali (AAA) e di Terapie Assistite dagli Animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono avere un idoneo stato sanitario, idonee capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a

partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere, da parte dei detentori. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA. Al termine della carriera, a detti animali dovrà essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus.

Art. 10 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, il Comune di Riccione può concedere, anche ai sensi della Legge Regionale 29/7/2004, n. 19 (Art. 7 comma 3,) pubblicata sul B.U.R. n. 105 del 9/7/2004, apposite aree recintate in comodato, finalizzate a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali d'affezione.

2. L'animale deceduto potrà essere seppellito, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente, ne consenta l'esecuzione.

3. Sono esclusi da tali disposizioni gli animali con affinità zootecnica per i quali valgono le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 11 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati.

Art. 12- Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, esche o bocconi tossici o sostanze velenose che possano risultare nocive per gli animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13- Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Riccione a condizione che:

l'animale sia accompagnato dal padrone, o detentore a qualsiasi titolo, che dovrà avere cura di non creare disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

i cani siano tenuti a guinzaglio e muniti di museruola;

i gatti, e altri animali d'affezione, potranno essere tenuti solo nell'apposito trasportino, fermo restando il pagamento del biglietto o sovrattassa se dovuti.

2. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 37, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376.

Art. 14 - Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.

Art. 15 - Vendita ed esposizione di animali

1. L'attività di vendita di animali è soggetta alla normativa sul commercio e alle norme sanitarie.

2. Nei negozi di cui sopra ogni animale dovrà avere uno spazio riservato idoneo alla mole, età, carattere e razza inoltre allo stesso dovranno essere garantite condizioni di custodia rispettose delle esigenze etologiche

delle singole specie (es. rispetto dei periodi di veglia e riposo, utilizzo di arredi che consentano la ricostruzione dell'habitat naturale ecc.).

3. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.

4. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi.

5. Durante la chiusura infra settimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua, la giusta illuminazione ed ogni intervento necessario alla salute ed al benessere degli animali..

6. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina.

7. Fatte salve le disposizioni di legge, in occasione di fiere e sagre la vendita e l'esposizione di animali dovrà avvenire in modo tale da garantire comunque agli stessi, a seconda delle singole specie:

- gabbie e contenitori adeguate alla mole e al numero degli animali ospitati;

- cibo e abbeveratoio con acqua pulita.

8. Relativamente a cani, gatti e furetti è obbligatoria, da parte dell'esercente, la tenuta di un registro relativo agli animali acquistati, ospitati e ceduti, quotidianamente aggiornato ed a disposizione delle competenti autorità.

Art. 16 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Riccione viene garantita a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun alimento derivante dall'uccisione di animali, ovvero, nessun prodotto di origine animale).

2. È vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo e la commercializzazione di cani e gatti o parte di essi per l'alimentazione umana;

Titolo III - CANI

Art. 17- Detenzione di cani

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. Anche i cani custoditi in recinto devono poter effettuare uscite giornaliere.

4. I recinti ove vengono custoditi i cani debbono essere di dimensioni tali da garantire il benessere e la possibilità di moto dei medesimi. Devono essere realizzati in condizioni igieniche rispettose per gli animali e ubicati in luoghi che non presuppongano situazioni di totale isolamento ambientale. Sono fatte salve le condizioni e/o caratteristiche particolari dei singoli cani da valutarsi di volta in volta.

5. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1., laddove è necessario detenere i cani legati o a catena, ciò è consentito utilizzando una catena che abbia una lunghezza minima di m. 4, assicurata mediante anello di scorrimento e un moschettone rotante all'estremità ad una fune di scorrimento di almeno 3 metri, posizionata ad almeno metri 2 di altezza dal terreno. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. I cani tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia, ed i contenitori dell'acqua e del cibo e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento. In tal senso l'area di pertinenza dovrà essere sgomberata da ogni ostacolo che possa rappresentare un pericolo per il libero movimento dell'animale.

Art. 18- Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile, muniti di museruola, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini, i parchi e i cimiteri. I proprietari e i detentori adotteranno tutti gli accorgimenti necessari alla pubblica sicurezza e all'igiene e al decoro del luogo. A tale riguardo dovranno munirsi di apposite palette e sacchetti per la raccolta degli escrementi.

2. Il Comune può individuare, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi recintati destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature mediante appositi cartelli e delimitazioni.

3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio.

4. Per ragioni di tutela della pubblica incolumità i cani che presentano aggressività non controllata e le razze particolarmente aggressive non possono essere accompagnati per la passeggiata in parchi, giardini, strade, piazze, fiere cittadine e comunque in luoghi particolarmente affollati anche se muniti di museruola o al guinzaglio.

Art. 19 – Accesso in spiaggia

L'accesso ai cani in spiaggia è regolamentato da apposita Ordinanza Balneare del competente Ufficio del Demanio Marittimo del Comune di Riccione.

Art. 20- Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici (Bar, Ristoranti) purché condotti al guinzaglio e muniti di museruola, sorvegliati affinché non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
2. E' fatta salva la possibilità per i titolari dei singoli esercizi di vietare l'accesso ai cani, gatti e altri animali. In tal caso, dovranno collocare, all'ingresso, apposito avviso e predisporre adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della struttura.
3. Al privo della vista è riconosciuto il diritto di accedere in tutti gli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida, ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 37, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376.

Art. 21- Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, marciapiedi, strade, parchi pubblici e giardini in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso.
2. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Art.22- Ritrovamento di cani smarriti sul territorio comunale

1. Nel caso in cui un privato cittadino rinvenga, perché smarrito, un cane è tenuto a darne avviso all'Ufficio Diritti degli Animali indicando le modalità ed il luogo di ritrovamento.

Art. 23- Cattura, custodia e restituzione dei cani vaganti

1. Sono soggetti a cattura tramite unità operativa del servizio Controllo Popolazione Canina operativo presso il Canile comunale:
i cani randagi;
i cani vaganti sul territorio comunale qualora il proprietario non sia nelle immediate vicinanze.
2. Durante le operazioni di cattura potrà essere richiesta la presenza di un vigile urbano.
3. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili sofferenze e utilizzando idonei strumenti e/o tecniche.
4. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.
5. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile comunale e sottoposti, da parte del medico veterinario, a controllo sanitario e verifica della presenza del tatuaggio o del microchip identificativo.
6. Qualora, per la presenza del tatuaggio o microchip, sia possibile risalire al proprietario gli incaricati del Servizio Controllo Popolazione Canina contatteranno l'interessato il prima possibile indicando le modalità di ritiro dell'animale.
7. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto all'anagrafe canina, il Servizio Controllo Popolazione Canina provvederà, d'ufficio, all'identificazione dell'animale mediante l'apposizione del microchip e all'iscrizione, anche nei casi in cui l'animale sarà restituito. Nel caso in cui il soggetto risulti randagio, sarà iscritto all'anagrafe canina come di proprietà del Comune.
8. Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario, l'animale dovrà rimanere per 60 giorni presso il canile comunale.
9. Dopo tale periodo, laddove non pervengano richieste di adozione l'animale rimarrà affidato alla struttura del canile comunale.
10. L'ufficio Diritti degli Animali, presso il Canile Comunale, in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio che ne facciano richiesta, si attiverà al fine di incentivare e accelerare le procedure di affidamento dei cani custoditi.
11. E' possibile l'affidamento dei cani ricoverati presso il canile comunale, anche prima dei 60 giorni previsti per il ritiro dal legittimo proprietario. In tale caso l'affidatario si impegna a restituire l'animale alla struttura di provenienza qualora nei 60 giorni successivi al suo ritrovamento venisse identificato il legittimo proprietario.
12. All'atto dell'affidamento è necessario il nulla osta sanitario del medico veterinario.

Art. 24- Affidamento dei cani alla struttura pubblica

1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco, l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori.
3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il parere dell'Ufficio Diritti degli Animali, si pronuncia sulla domanda, stabilendo a seconda dei casi eventuali rimborsi delle spese di custodia dell'animale. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta

Art. 25- Canile comunale

1. Presso il canile comunale vengono ospitati i cani rinvenuti sul territorio comunale o affidati dai proprietari (art. 24 del presente regolamento).
2. I cani non possono essere ceduti per la sperimentazione.
3. Il Servizio veterinario dell' A.U.S.L. svolge sulla struttura funzioni di supervisione e vigilanza, in particolare :
 - a) controlli degli animali ricoverati presso il canile comunale;
 - b) attività svolta dalla struttura pubblica;
4. L'ufficio diritti degli animali provvede all'adempimento delle funzioni previste dal presente regolamento nonché dalla Legge 281 del 14/8/1991 e Legge Regionale 7/4/2000, n. 27.

Titolo IV - GATTI

Art. 26 - Gatti che vivono in libertà.

1. E' vietato a chiunque **catturare e tantomeno** maltrattare i gatti che vivono in libertà.

Art. 27 - Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale.

1. L'Ufficio Diritti degli Animali, istituito presso il Canile Comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione e dell'eventuale cura da parte del medico veterinario e ne segue la degenza nonché, la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

Art. 28 - Cura delle colonie feline.

1. I cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento di colonie di gatti liberi devono avere libero accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell' intero territorio comunale
2. I cittadini di cui al punto precedente sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dopo ogni pasto.
3. L'accesso alle aree di proprietà privata è subordinata al consenso del proprietario.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono.

Titolo V - VOLATILI

Art. 29 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. E' fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale di impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente.
3. E' obbligatorio posizionare sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che le copra completamente fatte salve le voliere di grandi dimensioni che dovranno essere coperte almeno per il 50% della dimensione.
4. E' fatto divieto:
di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

di amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale in casi di cessione ad altri; di mantenere volatili legati al trespolo.

Art. 30 - Tutela dei volatili

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone.
2. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (**dal 15 febbraio al 15 settembre**) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Titolo VI - ANIMALI ACQUATICI

Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Gli acquari devono possedere le caratteristiche stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2006 in particolare:

1. Devono avere un volume d'acqua adatto alla necessità di movimento di ogni singola specie in relazione alla sua dimensione e morfologia e inoltre devono essere dotati di impianti che assicurino la qualità dell'acqua e il benessere dei pesci come filtri, aereatori, illuminatori, riscaldatori (per pesci tropicali) e un opportuno arredo, anche vegetale, che assicuri nascondigli e zone di riposo.
2. Per garantire una sufficiente superficie di scambio gassoso, l'altezza dell'acquario non dovrebbe mai superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Densità di popolazione:

1. per ogni cm. di lunghezza (dalla bocca fino al termine della pinna caudale) delle specie di pesci che da adulti non raggiungono i 5 cm. si deve calcolare almeno 1 litro d'acqua / cm.;
2. per ogni cm di lunghezza della specie di pesci che da adulti superano i 5 cm si devono calcolare almeno 2 litri d'acqua / cm;
3. in ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

Nei negozi e nel commercio all'ingrosso la densità dei pesci e le dimensioni delle vasche possono variare in funzione della adeguatezza degli impianti di depurazione, filtraggio e ossigenazione dell'acqua.

Limitatamente al periodo dell'esposizione durante le manifestazioni è consentito l'utilizzo di vasche di dimensioni inferiori ma tali da consentire in ogni caso movimenti agevoli degli animali e comunque autorizzati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti.

Titolo VII – CAVALLI

Art. 33 – Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche e all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, o del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione, così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, di norma non deve essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, soprattutto se anziani o malati.
5. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno e hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, i conduttori devono

